



## **Strategia per l'esercizio dei diritti di voto inerente agli strumenti finanziari detenuti dai prodotti gestiti**

## Indice

1. Premessa e Generalità .....	3
2. Monitoraggio degli eventi societari .....	3
3. Valutazione dell'opportunità di esercizio dei diritti di intervento e voto.....	3
4. Definizione dei criteri e delle modalità di intervento e di voto.....	4
5. Conflitti di Interesse .....	4
6. Trasparenza nei confronti degli investitori.....	5
7. Delega di Gestione.....	5
8. Responsabilità applicativa .....	5
9. Modifiche alla Policy.....	5

## Riferimenti

[1] Art. 35-decies del d.lgs. nr. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico della Finanza)

[2] Art. 37 Reg. (UE) 231/2013

## Modifiche al documento

Versioni	Data	Descrizione delle Modifiche
00	21/12/2015	Prima emissione e approvazione C.d.A.
01	30/06/2017	Seconda emissione e approvazione C.d.A.
02	06/09/2019	Revisione per adeguamento Struttura Organizzativa e criteri di voto per allineamento a Policy ESG
03	26/02/2021	Allineamento alla normativa europea SRD II ed estensione perimetro a emittenti esteri

## Definizioni

- **Addetti alle Funzioni di Gestione** - team di risorse (Gestori) che, in funzione delle deleghe di gestione interne attribuite, effettua le attività di investimento in relazione ai patrimoni gestiti.

## 1. Premessa e Generalità

La presente Politica è adottata ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono l'obbligo in capo alla SGR di elaborare strategie per l'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari detenuti dai prodotti gestiti valide in generale per tutti gli emittenti, sia italiani che esteri, nell'esclusivo interesse degli investitori.

La presente Politica descrive il contenuto delle misure adottate, con particolare riguardo a quelle previste per:

- il monitoraggio degli emittenti ed in particolare degli eventi societari che comportano la convocazione di assemblee ordinarie o straordinarie (ovvero speciali);
- la valutazione dell'opportunità di esercitare i diritti di intervento e voto;
- la definizione dei criteri e delle modalità di intervento e di voto.

## 2. Monitoraggio degli eventi societari

Nell'ambito dell'attività di monitoraggio degli emittenti, la Direzione Investimenti individua gli eventi societari che comportano la convocazione di un'assemblea ordinaria e/o straordinaria (ovvero di un'assemblea speciale di categoria).

L'analisi e l'individuazione degli eventi societari rilevanti è svolta mediante l'utilizzo di *information provider* e altri mezzi che riportano le informazioni diffuse dall'emittente o ad esso inerenti.

## 3. Valutazione dell'opportunità di esercizio dei diritti di intervento e voto

In via generale, la partecipazione alle assemblee e l'esercizio del diritto di voto mirano a perseguire gli interessi degli investitori.

A tal fine, le previsioni nel seguito descritte trovano applicazione in relazione all'esercizio del diritto di voto per gli emittenti i cui titoli sono ammessi alla negoziazione sui principali mercati nazionali ed internazionali.

La selezione delle assemblee in cui la SGR intende manifestare il proprio voto, tiene conto della tipologia e delle quantità delle masse gestite sui mercati azionari. Tale attività prende principalmente a riferimento le assemblee delle principali società quotate sui mercati di Europa, Stati Uniti e Giappone. In particolare, nel rispetto degli interessi degli investitori e delle esigenze di gestione, l'esercizio del diritto di voto avviene su quei mercati ove le attività amministrative di registrazione e di formulazione del voto risultano agevoli e generalmente non gravate da attività ed incombenze accessorie, autorizzazioni, certificazioni, comunicazioni che comportino il blocco dei titoli concorrenti all'espressione del voto per periodi ritenuti eccessivi.

Le proposte relative all'eventuale opportunità di esercitare il diritto di voto possono essere effettuate sia dagli Addetti alle Funzioni di Gestione (i Gestori responsabili di prodotto, i quali, coerentemente con il mandato loro assegnato, possono segnalare le assemblee delle società alle quali si ritiene opportuno intervenire e votare) sia dal Responsabile del Servizio Investment Principles.

Quest'ultimo, in accordo con il VDG Responsabile Direzione Investimenti ed il Responsabile della Divisione di riferimento della Direzione Investimenti, al quale compete la responsabilità dell'esercizio del diritto di voto, procede all'espressione del voto ovvero alla delega in coerenza con le procedure organizzative interne. In assenza del Responsabile del Servizio Investment Principles l'esercizio del diritto di voto viene effettuato a cura del Responsabile di Divisione competente o di un addetto alla gestione all'uopo autorizzato.

La valutazione in merito all'opportunità di intervento in assemblea ed esercizio del diritto di voto non si estende in via automatica a tutti i prodotti gestiti che detengano i titoli in esame. Tuttavia, in caso di coinvolgimento di più prodotti gestiti per una medesima assemblea, le espressioni di voto avvengono, generalmente, in maniera uniforme.

L'ammontare dei titoli per i quali viene esercitato il diritto di intervento e voto in assemblea può non rappresentare la totalità dei titoli detenuti dai portafogli coinvolti, ma viene determinato in virtù delle valutazioni correnti in merito alle esigenze di tutela degli investitori e di mercato.

Il Comitato Investimenti viene reso edotto delle azioni predisposte in relazione all'esercizio del diritto di voto nelle assemblee delle società in cui è investito il patrimonio dei prodotti gestiti dalla Società nonché dell'eventuale presentazione di liste di minoranza, per la nomina degli organi di amministrazione e/o controllo.

#### 4. Definizione dei criteri e delle modalità di intervento e di voto

L'esercizio del diritto di voto deve sempre avvenire in maniera informata, sulla base delle informazioni pubblicate dalle stesse società oggetto di investimento, o dai mezzi di informazione di normale utilizzo (a titolo esemplificativo: siti web delle società emittenti, stampa quotidiana e periodici, *information-provider* finanziari), nonché delle eventuali analisi condotte da primarie società di ricerca specializzate nel *proxy voting*.

L'intervento ed il voto in assemblea possono avvenire, alternativamente:

- aderendo a servizi di *proxy voting*;
- delegando un dipendente o collaboratore della SGR o del Gruppo;
- delegando un soggetto terzo (legali, consulenti, ecc.);

Qualora l'intervento in assemblea avvenga per il tramite di un delegato, le istruzioni di voto definite dalla SGR sono vincolanti, pertanto il delegato non può discostarsene.

In particolare, nell'esercizio del diritto di intervento e di voto, la SGR si attiene ai seguenti principi:

- non può vincolare i titoli in portafoglio a patti parasociali (es. sindacati di voto o di blocco);
- esercita il diritto di voto in totale autonomia ed indipendenza;
- qualora deleghi a terzi l'esercizio del diritto di intervento e di voto, devono essere precisate, all'interno della delega o di altra documentazione, esplicite istruzioni di voto;
- con riferimento alla presentazione delle liste di candidati per l'elezione in organi amministrativi e di controllo, segue i principi ed i criteri individuati dal Comitato per la Corporate Governance di Assogestioni.

Se ritenuto opportuno e laddove consentito dalla normativa applicabile, la SGR ha la facoltà di porre domande scritte all'emittente, prima dell'assemblea, sulle materie all'ordine del giorno.

In apposita procedura organizzativa sono disciplinati i processi e le attività di dettaglio, inclusi i criteri e le modalità di esercizio dei diritti di intervento e di voto.

#### 5. Conflitti di Interesse

La SGR non esercita il diritto di intervento e di voto e non concorre alla presentazione di liste di minoranza per la nomina degli organi sociali, nelle situazioni in cui sussistono potenziali conflitti di interesse, ossia

nelle assemblee di emittenti che rientrano nella nozione di “soggetti correlati”, come definiti nelle policy e procedure in materia, adottate dalla SGR.<sup>1</sup>

## 6. Trasparenza nei confronti degli investitori

La SGR assicura la trasparenza circa le modalità con cui i diritti di voto sono esercitati e, a tale scopo, pubblica all'interno della documentazione contabile periodica inviata ai clienti e annualmente sul proprio sito *internet* informazioni riguardanti le assemblee nelle quali i medesimi diritti sono stati esercitati.

Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente alla SGR.

## 7. Delega di Gestione

Nei casi in cui la SGR abbia delegato la gestione di un proprio OICVM ad un'altra SGR, e la delega preveda anche la possibilità di esercitare il diritto di voto con riferimento agli strumenti finanziari presenti in portafoglio, il delegato dovrà aver adottato una propria Strategia ed averla comunicata alla SGR. Parimenti, nei casi in cui la SGR abbia ricevuto la delega di gestione di un OICVM da un'altra SGR, e la delega preveda la possibilità di esercitare il diritto di voto con riferimento agli strumenti finanziari presenti nei portafogli delegati, Anima SGR dovrà applicare le regole definite nella presente Strategia. In entrambi i casi il delegato comunica al delegante le modalità di esercizio del diritto di voto, nonché le informazioni necessarie per garantire la trasparenza agli investitori.

## 8. Responsabilità applicativa

La responsabilità applicativa della Strategia per l'esercizio dei diritti di voto spetta alle Divisioni della Direzione Investimenti, che la esercitano per il tramite dei gestori (ovvero del Comitato Investimenti, o del Responsabile di Divisione, secondo le rispettive competenze), eventualmente coadiuvati per specifiche attività da altre strutture o da collaboratori esterni della SGR, anche nel rispetto delle altre policy/procedure adottate dalla SGR stessa.

## 9. Modifiche alla Policy

Ogni modifica ed integrazione del presente documento è approvata dal Consiglio di Amministrazione della SGR, previo parere del Comitato Controlli e Rischi; potranno essere approvate dal Presidente e/o dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale, anche in via disgiunta, le modifiche o integrazioni di carattere non sostanziale, per mero adeguamento a modifiche normative e/o orientamenti delle autorità o associazioni competenti.

---

<sup>1</sup> Sulla base della nozione di “soggetti correlati” prevista dalla vigente “Politica di gestione dei conflitti di interesse” (alla quale si rinvia) e dell'attuale struttura societaria del Gruppo Anima, gli emittenti ai quali trova applicazione la presente disposizione sono: i) la controllante; ii) gli emittenti azionisti che esercitano influenza notevole sulla controllante e gli emittenti da essi controllati; iv) gli emittenti con i quali società del Gruppo Anima abbiano stipulato accordi di collocamento significativi e gli emittenti da essi controllati; iv) gli emittenti che abbiano stipulato con società del Gruppo Anima convenzioni di Depositario.